

protocollo

Marca da bollo da € 16,00

Al Comune di Decimomannu
Servizio cimiteriali

Oggetto: **Richiesta concessione di loculo cimiteriale per traslazione art. 73, comma 1° – affiancamento/avvicinamento.**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, C.F. _____, residente in _____,
Via _____ n° _____ recapito telefonico _____,
nella sua qualità di (rapporto di parentela con il defunto) _____

(Si specifica che la richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto sulla salma che con il presente documento rilasciano il proprio assenso alla traslazione)

CHIEDE

Alla S.V. la concessione di n. 1 loculo per la traslazione e tumulazione della salma ai sensi dell'art .73, comma 1° (affiancamento/avvicinamento) del regolamento di:

_____ nato/a a _____ il _____
deceduto il _____ a _____

DICHIARA

- ✓ di accettare la concessione del colombario, come riserva per la traslazione per la sepoltura della salma di _____, il quale verrà contraddistinto, a seguito di assegnazione da parte dell'ufficio Tecnico secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
- ✓ che la concessione, non dà diritto di proprietà e resta vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
- ✓ che il diritto d'uso relativo alle aree è riservato ai propri famigliari ed è disciplinato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n.3/2011 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 33 del 17.10.2019.
- ✓ che le spese di manutenzione della sepoltura faranno carico al Concessionario ed in caso di morte, ai suoi eredi o agli aventi causa. Ad essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza, salvo rivalsa o rimborso.
- ✓ che la concessione, la cui durata è di anni 50, si deve intendere a decorrere dalla data di assegnazione da parte dell'ufficio come di seguito riportato che equivale a stipula della concessione e secondo le disposizioni riportate nella pagina seguente.

Allegati:

Ricevuta del versamento di €. 880,00 (da richiedere da parte dell'ufficio solo se dovuto)

Decimomannu, li ___/___/_____

IL RICHIEDENTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Vista la richiesta sopra riportata viene assegnato il colombario nel lotto _____ Settore _____
n. ___ fila _____.

Decimomannu, li ___/___/_____

Il Responsabile del V Settore
Ing. Alessandro Fontana

PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 17.10.2019 di aggiornamento del regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria.

ART.47 – Concessioni cimiteriali.

La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero. La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu. **L'Amministrazione comunale con atto della Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n.5 loculi all'anno a vedovi/e o a persone singole che intendono prenotarlo e all'atto della richiesta abbiano compiuto 80 anni di età.** Il n° di loculi riservati per anno potrà essere modificato dalla Giunta Comunale a seconda della disponibilità dei loculi presenti. Nell'arco dell'anno solare, la concessione del loculo prenotato, sarà rilasciato secondo l'ordine di arrivo al protocollo.

ART.48 – Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti.

- a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
- b. posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
- c. colombari. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.
- d. nicchie ossario individuali e collette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
- e. collette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata delle concessioni è fissata la concessione in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.

ART.49 – Pagamento della concessione – cauzione

Prima della stipula dell'atto concessorio deve versare:

- a. l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b. l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.

Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti determinate con atto della Giunta Comunale.

ART.50 - Doveri dei concessionari.

La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. E' fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.

ART.51 – Decorrenza delle concessioni – rinnovi

Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all'art.48.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione. Detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo stesso.

Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.

ART.52 – Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero l'elenco delle concessioni in scadenza. E' inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.

ART.73 – Traslazione di salme

Le richieste di traslazione di salme saranno accolte nel rispetto alle norme che seguono:

1. E' consentita la traslazione di salme per il trasferimento a tomba privata, ad altro cimitero, per affiancamento dei coniugi e dei conviventi more uxorio appartenenti alla stessa famiglia anagrafica o avvicinamento a parente deceduto, entro il 2° grado.
2. Le domande dovranno pervenire in carta legale, indirizzate al Responsabile Settore Tecnico indicando le generalità precise del defunto e la data del decesso.
3. La richiesta di traslazione dovrà essere inoltrata, tassativamente, **da tutti gli aventi diritto sulla salma che dovranno rilasciare il proprio recapito e numero telefonico.**
4. Le concessioni rilasciate per le salme traslate avranno durata unica cinquantennale, rinnovabile, decorrente dalla prima tumulazione.
5. L'apposizione di un'unica lastra per due loculi è consentita solo per l'affiancamento dei coniugi e riguarda loculi contigui in orizzontale privi di fascette di sostegno.
6. la somma versata all'atto della prima tumulazione costituisce titolo per la concessione della seconda tumulazione, con esclusione degli oneri della lastra di chiusura del colombario della prima tumulazione, se non riutilizzabile.
Gli oneri relativi alla traslazione si intendono a totale carico del richiedente, comprese le operazioni di risanamento del loculo lasciato libero. Il loculo liberatosi a seguito della traslazione rende libera l'Amministrazione Comunale per procedere ad una successiva e nuova assegnazione.
7. L'Amministrazione Comunale, con atto della giunta comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n° 10 loculi all'anno al fine di consentire la traslazione di salme posizionate nei loculi alti (terza e quarta fila) qualora ne sia stata fatta richiesta da parte di coniuge o convivente con difficoltà a deambulare o che soffrono di patologie che coinvolgono il sistema di controllo dell'equilibrio, per entrambi i casi in modo permanente, comprovate da presentazione di relazione/certificazione medica specialistica. Nell'arco dell'anno solare, la concessione per la traslazione di dette salme, sarà rilasciato secondo l'ordine di arrivo al protocollo.

In generale, non si eseguono traslazioni dal 1° maggio al 30 settembre come dall'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.